

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1893

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ORLANDO, SALVATO, CRIPPA, CARCARINO, CARINI, SCRIVANI, CORVINO, ALÒ, CAPONI, BERGONZI, MANZI, PUGLIESE, DI BELLA, CUFFARO, BARBIERI, MARCHETTI, FAGNI, STEFANI, STANISCIÀ, TORLONTANO, FERRARI Francesco, DI ORIO e LONDEI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1995

·

—————

Norme per la definizione dei tassi di interesse corrisposti
dalle banche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il bisogno di una regolamentazione dei criteri di riferimento, per la definizione dei tassi di interesse che le varie banche ed istituti di credito praticano nel nostro Paese, nasce dalla consuetudine consolidata da parte di tutto il sistema bancario di praticare ingiuste ed immotivate differenziazioni di detti tassi di interesse, con gravi discriminazioni per le diverse aree economiche.

Il territorio più penalizzato, come è noto, è il territorio meridionale in cui le banche praticano un aumento medio del tasso di interesse di due punti percentuali con grave detrimento delle possibilità di sviluppo economico di quelle regioni.

A nessuno può sfuggire come il differenziale di sviluppo economico tra le regioni del Nord e quelle del Sud vada aumentando progressivamente e come gli stessi incentivi pubblici a sostegno dello sviluppo meridionale non trovino un terreno fertile per determinare i loro effetti.

Nessuno può nascondere che un aggravio di ben due punti percentuali del costo del denaro è, oggettivamente, un fortissimo deterrente per qualunque iniziativa imprenditoriale, una penalizzazione che comporta la condizione obbligata di rendere economicamente accessibili solo quelle iniziative imprenditoriali la cui previsione di redditività dell'investimento è particolarmente alta. E ciò, ovviamente, non può non produrre una oggettiva quanto inaccettabile condizione di inferiorità del sistema imprenditoriale del Sud rispetto alla capacità competitiva delle imprese del Nord.

La motivazione addotta è quella di una maggiore percentuale di rischio di insolvenza degli imprenditori del Mezzogiorno, insomma un super interesse per effetto mafia, una sorta di super cautela che il sistema bancario pretende dagli imprenditori

onesti del Sud per coprire le perdite che gli possono venire dagli «amici degli amici».

Onorevoli colleghi, al di là della ridicola ed ormai anche anacronistica, dopo «Tangentopoli», divisione geografica del nostro territorio nazionale fra regioni di onesti e regioni di disonesti e malavitosi, noi vorremmo con il presente disegno di legge porre le condizioni per un risanamento economico e morale delle regioni esposte a rischi maggiori, proprio col rimuovere gli elementi strutturali che contribuiscono all'espandersi di un siffatto sistema economico perverso e falsificato.

Infatti, non ci si può nascondere che la consuetudine di praticare tassi di interesse maggiorati nelle aree meridionali sicuramente ottiene il risultato di tutelare gli interessi delle banche, però nessuno può smentire che ciò comporta che in queste aree le imprese, per poter reggere la competitività ed al tempo stesso i maggiori oneri per il costo del denaro, siano costrette o ad operare in settori poco leciti e perciò più redditizi o a pratiche illecite nell'ambito della concorrenza per poter supplire all'*handicap* dei maggiori costi.

Per non parlare, Onorevoli Senatori, della immoralità ed anticostituzionalità di una simile consuetudine.

Questo problema in un qualche modo era già stato normato per legge con l'approvazione di un articolo (articolo 8) della legge per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 1° marzo 1986, n. 64, ma quell'articolo non fu mai applicato ed il sistema bancario si rese responsabile di un comportamento illegale, non rispettando la previsione legislativa fino a quando non si arrivò all'abrogazione di quella disposizione. Da qui, anche, la necessità di provvedere con un apposito ed organico disegno di legge, quale quello proposto.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il presente disegno di legge prevede che i principi di uguaglianza, parità ed omogeneità dei trattamenti, principi costituzionalmente sanciti, entrino anche nel sistema e nella consuetudine bancaria.

Si fissano norme per la definizione dei criteri che le banche usano per la determinazione dei tassi di interesse per le loro diverse clientele. Non si tratta di imporre *ex lege* dei valori, fatto errato e che creerebbe delle rigidità al mercato finanziario. Si tratta, però, di obbligare il sistema creditizio ad applicare i propri criteri con uguaglianza, parità ed omogeneità.

Fra tutti, principalmente, si pone il divieto di creare le artificiali differenziazioni

territoriali per livello economico o per livello di rischio di insolvenza.

Per quanto attiene alle sanzioni si propongono due criteri di orientamento del regime sanzionatorio: il primo attiene alle facoltà dei contraenti i prestiti, dando loro il diritto all'autoriduzione unilaterale dei tassi illegittimi, il secondo attiene alle facoltà sanzionatorie della Banca d'Italia e del Ministro del tesoro.

A questo scopo si propone la costituzione di una apposita Commissione della Banca d'Italia finalizzata al rispetto della presente legge con poteri propositivi di sanzioni che vanno dalla sospensione temporanea al commissariamento degli organi amministrativi.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

1. La regolamentazione dei criteri con cui vengono definiti i tassi di interesse che le banche, gli istituti di credito, le casse di risparmio nonchè le società di credito anche in regime cooperativo applicano sul territorio italiano, non può essere in contrasto con i principi di equità, di uguaglianza, di parità di condizioni, di omogeneità.

Art. 2.

1. Per l'applicazione dei principi di cui all'articolo primo è fatto divieto alle banche, agli istituti di credito, alle casse di risparmio nonchè alle società di credito anche in regime cooperativo di applicare tassi di interesse differenziati per ragioni territoriali nelle diverse regioni dello Stato.

Art. 3.

1. I parametri valutativi per la definizione dei diversi tassi di interesse, attinenti al quadro economico di riferimento come alla percentuale di rischio di insolvenza del prestito medesimo, non possono essere considerati parametri specifici di un territorio o di una regione del paese, in quanto riferibili solo all'insieme della comunità nazionale ed alla sua situazione economica e di mercato del momento.

Art. 4.

1. Il tasso di interesse per prestiti, mutui ed ogni altra attività di credito che le banche, gli istituti di credito, le casse di risparmio e le società di credito anche in regime

cooperativo applicano alla loro clientela deve essere, a parità di condizione individuale, identico su tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

1. Ogni maggiorazione del tasso di interesse per prestiti, mutui ed ogni altro debito, rispetto a quello correntemente applicato nel territorio dello Stato dallo stesso erogante, che non sia motivata da specifiche condizioni individuali del contraente, è nulla ed il debitore ha titolo a procedere, unilateralmente e senza bisogno di alcun avviso all'erogante, alla autoriduzione del tasso medesimo in una percentuale corrispondente alla maggiorazione, su tutto il piano di ammortamento degli interessi o a trattenere le ultime rate sia per la parte interessi sia per la parte di capitale per un importo pari al controvalore della maggiorazione degli interessi calcolata su tutto il debito.

Art. 6.

1. La Banca d'Italia, con l'ausilio di una sua specifica Commissione di valutazione, vigilanza e controllo, appositamente istituita, è tenuta a comminare a qualunque soggetto che, dalla data di approvazione della presente legge, applichi alla propria clientela tassi di interesse differenziati sul territorio dello Stato non motivati da ragioni attinenti alla specificità del singolo contraente il debito, la sanzione della interdizione temporale della attività creditizia e, nei casi gravi o di recidiva, a richiedere il commissariamento degli organi amministrativi da parte del Ministro del tesoro.

Art. 7.

1. La Banca d'Italia è tenuta a far pervenire, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti i soggetti di cui all'articolo 1, una propria

circolare con la quale rende noti la costituzione della Commissione di cui all'articolo 6 i propri metodi di indagine e controllo e quanto altro, al fine dell'attuazione della presente legge ritenga dover disporre.

Art. 8.

1. Tutte le norme in contrasto la presente legge sono abrogate.